

# Domanda di assegno unico presentabile dal figlio maggiorenne

Modifica delle detrazioni IRPEF per figli a carico con effetti sulla possibile convenienza del transito al regime forfetario

/ Elisa TOMBARI

La modifica delle detrazioni IRPEF per figli a carico a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale, erogato dell'INPS a partire dal **1° marzo 2022**, incide sulle valutazioni di convenienza da parte dei contribuenti in relazione alla possibilità di optare per l'applicazione del regime forfetario di tassazione di cui alla L. [190/2014](#). Infatti, per gli imprenditori individuali, i professionisti e i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti per fruire di tale regime, la possibilità di fruire delle detrazioni per figli a carico poteva contribuire a rendere fiscalmente conveniente la permanenza nel regime di tassazione ordinario, mentre l'aumento del carico fiscale conseguente all'abrogazione di dette detrazioni potrebbe incentivare il transito al regime agevolato (per un ulteriore approfondimento sul punto si veda "[L'assegno unico per figli a carico spinge il regime forfetario](#)" del 10 gennaio 2022).

È quanto osservano la Fondazione nazionale dei commercialisti e il CNDCEC con il [documento](#) pubblicato ieri, che fornisce un'analisi completa della disciplina dell'**assegno unico** dettata dal DLgs. 230/2021 e degli **effetti** del nuovo sistema di sostegno alle famiglie e alla natalità. La misura in esame, infatti, sostituisce il premio alla nascita (c.d. "Bonus mamma domani"), il bonus bebè, gli assegni al nucleo familiare e gli assegni familiari per i nuclei con figli e orfanili e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni (si veda "[ANF e assegni familiari solo per i nuclei non tutelati dall'assegno unico](#)" del 2 marzo 2022). Abrogato anche il c.d. "Bonus tre figli", mentre restano ferme la maternità comunale e il bonus asili nido (si veda "[Con l'assegno unico e universale stop ai bonus per la maternità](#)" del 19 gennaio 2022) e le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico.

Come sottolineato dai commercialisti, la disciplina dell'assegno "attenua il collegamento tra prestazione e rapporto di lavoro. Infatti, ciò che rileva ai fini della concessione del beneficio è, essenzialmente, la presenza di figli nel nucleo familiare, a prescindere dall'esistenza dello stato di bisogno del richiedente"; per tale ragione, possono presentare domanda di assegno unico **tutti i nuclei** familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (ad es., lavoratori autonomi, dipendenti, disoccupati, pensionati, ecc.) per ogni figlio a carico minorenni, maggiorenne fino al compimento dei 21 anni al ricorrere delle condizioni dettate dall'[art. 2](#) comma 1 lett. b) n. 1-4 del DLgs.

230/2021, e senza limiti di età per i figli disabili.

La **somma** riconosciuta varia in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, all'età dei figli a carico e può essere soggetta a maggiorazioni (ad esempio, "bonus secondo percettore di reddito", madre under 21, ecc.). L'importo mensile è definito dalla Tabella 1 allegata al DLgs. [230/2021](#), con un importo massimo, per ciascun figlio minore, pari a 175 euro in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, che si riduce gradualmente fino a 50 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Invece, per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo base è pari a 85 euro mensili per i nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, importo che scende a 25 euro per i nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Nel passare in rassegna i soggetti legittimati a presentare la domanda – tenuti al rispetto di precisi requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno ([art. 3](#) del DLgs. 230/2021) – la Fondazione si sofferma sui figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni, che, se a carico IRPEF dei genitori, possono presentare domanda **per sé stessi**, come già anticipato, il limite di età e il rispetto delle condizioni di cui all'art. 2 non valgono per i figli maggiorenni disabili. La domanda presentata dal figlio maggiorenne per sé stesso si sostituisce a quella eventualmente già presentata dai genitori, esclusivamente per la quota di assegno ad esso riferita. Il diritto alla prestazione, aggiunge il documento di FNC e CNDCEC, è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ex L. [184/1983](#)).

La domanda può essere presentata a partire dal **1° gennaio** di ciascun anno, una volta sola per ogni anno di gestione, e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo. Come anche sottolineato dal documento in esame, l'assegno spetta da marzo a febbraio dell'anno successivo solo a condizione che l'istanza venga presentata tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno di competenza, mentre nel caso in cui il richiedente la presenti dal 1° luglio in avanti, l'assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione, senza possibilità di recupero degli assegni mensili arretrati.